



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## **COMUNICATO**

### **AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI**

**Annualità 2023**

Si comunica che AGEA ha reso disponibile sul portale SIAN le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli.

La dotazione disponibile per la regione Sardegna è pari a circa 271 ettari.

#### Compilazione domanda

La presentazione telematica delle domande deve essere fatta utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN come utente qualificato o tramite il CAA o tramite il libero professionista **entro il 31 marzo 2023** sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Possono presentare la richiesta di concessione di autorizzazioni di nuovo impianto tutti coloro che hanno in conduzione una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l'autorizzazione per l'impianto di un nuovo vigneto.

Ulteriori indicazioni sono stabilite con la Circolare AGEA del 10 febbraio 2021 n. 9066.

Nella regione Sardegna la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda è pari a 10 ettari.

Le autorizzazioni per nuovi impianti non sono più trasferibili da una regione all'altra.

#### Modalità assegnazione superfici

Come stabilito con il decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura Decreto Assessore n. 9 Prot. Uscita n. 396 del 03/02/2023 per l'assegnazione delle superfici nella regione Sardegna non si applicano criteri di priorità.

Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili che riguardano una superficie totale inferiore o uguale a circa 271 ettari, queste sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all'eccedenza delle richieste.

Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili per una superficie superiore a circa 271 ettari e non è disponibile superficie non assegnata dalle altre Regioni, è effettuata una



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

riduzione proporzionale alle superfici richieste ed ammissibili.

Tempistica rilascio autorizzazioni

La Regione Sardegna, sulla base dell'elenco inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e previa pubblicazione nel sito internet istituzionale della regione e sul BURAS, provvede al rilascio sul SIAN delle autorizzazioni di nuovo impianto

La pubblicazione dell'Elenco sul BURAS ha valore di notifica alle aziende beneficiarie dell'assegnazione dell'autorizzazione di nuovo impianto.

In caso di assegnazione di una superficie inferiore al 50% di quella richiesta le aziende beneficiarie possono rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco nel BURAS, senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente; la rinuncia è presentata direttamente ad AGEA utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul SIAN.

**Le autorizzazioni per nuovi impianti, una volta assegnate, dovranno essere utilizzate (ovvero le barbatelle dovranno essere piantate nel terreno) nei successivi tre anni.**

Coloro che non utilizzano in tutto o in parte le autorizzazioni concesse entro il loro periodo di validità sono soggetti all'applicazione di sanzioni pecuniarie e in sanzioni accessorie (esclusione dalle misure di sostegno dell'OCM vino) come riportato in dettaglio nel successivo paragrafo.

Le autorizzazioni per il nuovo impianto non potranno usufruire del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti dell'OCM vino.

Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.

L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Sanzioni in caso di non utilizzo delle autorizzazioni

Il produttore che non utilizza l'autorizzazione di nuovo impianto nei termini dei tre anni dalla data di concessione dell'autorizzazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" come di seguito riportato:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vino e 1.500 euro per ettaro, se la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vino e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vino e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione, ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

**Il Direttore del Servizio**

Agostino Curreli